

DISTRETTO DI FIDENZA

COMUNI DI BUSSETO – FIDENZA - FONTANELLATO - FONTEVIVO - NOCETO – POLESINE ZIBELLO – ROCCABIANCA - SALSOMAGGIORE TERME -
SAN SECONDO PARMENSE – SISSA TRECASALI – SORAGNA

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI PARMA

SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO APERTURA BANDO 13 GENNAIO 2020 – CHIUSURA BANDO 28 FEBBRAIO 2020

Per l'erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse del FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE di cui agli artt. 38 e 39 L. R. n. 24/2001 e s.m.i. - DGR 1815/2019

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, Legge 9 dicembre 1998 n. 431, così come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge n. 80/2014, viene indetto un Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi a valere sulle risorse del FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - Anno 2019 - in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1815 del 28.10.2019 e della deliberazione di Giunta del Comune di Fidenza n. 331 del 20.12.2019. L'Azienda Casa Emilia-Romagna di Parma è l'ente strumentale individuato dai Comuni del **Distretto di Fidenza** per la gestione del presente bando.

Al Bando possono partecipare i cittadini interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione **dell'anno 2019** dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, **che alla data di presentazione della domanda** sono in possesso dei seguenti

REQUISITI (del richiedente titolare del contratto OPPURE del componente il nucleo ISEE maggiorenne, residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione, che presenta la domanda):

- A) Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento;
- B.1) Cittadinanza italiana;
- B.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- B.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- C.1) Titolarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, per un alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
oppure
- C.2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita; La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
oppure
- C.3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e della Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalla società o agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.
- D) Valore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo).
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ORDINARIO" per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.
- E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, **non superiore ad € 700,00**.

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- **essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza**, di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
- **essere beneficiario nell'anno 2019 di un contributo per l'"emergenza abitativa"**: deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
- **essere beneficiario nell'anno 2019 di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole"** di cui all'art. 6, comma 5, del D. L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
- **essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica**;
- **avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. *Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.*
- **essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida**;

NON sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- a) la titolarità dei diritti sopraelencati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) titolarità di "nuda proprietà", anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more-uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

GRADUATORIA:

La graduatoria ha un ambito sovra comunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario.

Le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione con importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat. I Comuni si riservano la facoltà di utilizzare la graduatoria del presente bando per erogare contributi a sostegno dell'affitto ai propri cittadini residenti che, pur ammessi, non hanno beneficiato del contributo regionale oggetto del presente bando.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari ad una **somma fissa pari a numero 2 (due) mensilità** per un massimo di € 1.400,00 (entro i limiti previsti dalla DGR n. 1815/2019) prendendo a riferimento il canone di locazione indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE presentata.

L'assegnazione del contributo avverrà secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2019, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con Dichiarazione Sostitutiva Unica con scadenza 31/12/2020.

BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO:

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

In caso di morosità del nucleo nel pagamento del canone di locazione, l'Acer di Parma erogherà il contributo – o parte di esso - direttamente al proprietario dell'alloggio. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, i contributi integrativi destinati ai conduttori possono essere, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. Le situazioni di morosità potranno essere accertate sia mediante produzione di provvedimento giudiziale, sia mediante produzione di atti di avvio del procedimento di accertamento, sia attraverso autocertificazione da parte del proprietario dell'alloggio o da parte del conduttore, con specificazione del numero di mensilità dovute, e comunque tramite ogni altra documentazione atta ad attestare, con certezza, la morosità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate ai sensi del D.P.R. 445/2000, sull'apposito modulo e dovranno contenere, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti previsti nel presente bando.

PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA, è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con valore ISEE cosiddetto "ORDINARIO" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 31/12/2020.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che, come previsto dalla normativa in materia (art.11 comma 9 del DPCM 159/2013), qualora non sia ancora disponibile l'attestazione ISEE entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, fissata al 28/02/2020, la famiglia può presentare la domanda di beneficio accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con il numero della relativa domanda on line. In questo caso si procederà d'ufficio alla verifica del possesso dell'attestazione ISEE 2020, che dovrà comunque essere rilasciata entro e non oltre il 31 marzo 2020, pena l'esclusione dal beneficio.

Le domande, in caso di consegna diretta, potranno essere sottoscritte in presenza dell'addetto incaricato oppure, se già sottoscritte, dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Per le domande inoltrate per posta, farà fede la data del timbro postale di partenza.

SARANNO ESCLUSE dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 31/12/2020 o della ricevuta di presentazione della DSU presso un CAF.

Inoltre saranno escluse le domande prive della sottoscrizione, nonché le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando.

I moduli di domanda sono in distribuzione presso: **Uffici Comunali del Comune di Fidenza**
ACER - PARMA Via De Amicis 2 Fidenza
Uffici URP dei Comuni del Distretto

Il Bando e il modulo di domanda sono, altresì, scaricabili dal sito Internet del Comune di Fidenza www.comune.fidenza.pr.it e dell'Acer – Parma www.aziendacasapr.it

Le domande debitamente compilate e corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno pervenire, direttamente o per posta,

all'ACER Parma - Ufficio di Fidenza dal 13 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020 nei seguenti giorni:

lunedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Mercoledì CHIUSO

Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Venerdì CHIUSO (salvo apertura straordinaria il giorno VENERDI' 28/02/2020 dalle ore 08.30 alle ore 12.30)

LE DOMANDE SONO ALTRESI' RICEVIBILI PRESSO GLI SPORTELLI URP DI OGNI SINGOLO COMUNE DEL DISTRETTO NEI NORMALI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (da verificarsi presso il proprio Comune di residenza)

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCERTAMENTI DEL COMUNE

I Comuni e/o l'Acer di Parma, in qualità di ente strumentale, effettueranno i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72 prima dell'erogazione del contributo.

In caso di valore ISEE molto inferiore al canone annuo i Comuni del Distretto, prima della erogazione del contributo, accertano che i Servizi Sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare. In tal caso il contributo verrà erogato. Qualora invece i Servizi Sociali non fossero a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare, il contributo non verrà erogato.

In caso di valore ISEE molto inferiore al canone annuo a seguito di situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (es. diminuzione del reddito per perdita del lavoro), i Comuni del Distretto, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, potranno erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Acer Parma pubblicherà sul proprio sito web l'elenco delle domande valide secondo l'ordine della graduatoria, con indicati il numero di domanda, le iniziali del richiedente e il contributo teorico.

I contributi effettivi saranno erogati fino alla concorrenza delle somme a disposizione nei limiti dello stanziamento di complessivi € 238.142,09, utilizzando prioritariamente la somma di € 136.171,40 di economie relative al Fondo Morosi Incolpevoli che riguardano per € 107.621,69 il Comune di Fidenza, per € 20.000,00 il Comune di Salsomaggiore Terme e per € 8.549,71 il Comune di Noceto e sono destinati ai cittadini dei rispettivi Comuni.

Entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, potranno essere presentate all'Acer Parma – ufficio di Fidenza - eventuali osservazioni e opposizioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà, dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati potranno essere:

- effettuati controlli ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013;

- effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Inoltre i Comuni del Distretto di Fidenza e l'Acer Parma, sempre ai sensi dei sopra riportati articoli di Legge, possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste dall'art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe).

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, i Comuni del Distretto di Fidenza e l'Acer Parma, in sede di istruttoria, possono chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, i richiedenti autorizzano i Comuni del Distretto di Fidenza e l'Acer Parma, a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda e, parimenti, autorizzano i Comuni del Distretto di Fidenza e l'Acer di Parma al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

I Comuni del Distretto di Fidenza e l'Acer di Parma non assumono responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.

Fidenza, 13 gennaio 2020

IL DIRETTORE DI ACER PARMA (dr. Italo Tomaselli)